

ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO AL FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI COMPARTI DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

In data 5 marzo 2008 alle ore 12.00, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell'area dirigenziale III, nelle persone di:

Per l'A.Ra.N.:

**Avv. Massimo MASSELLA DUCCI TERI – Presidente dell'A.Ra.N.**

.....firmato.....

Per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali

Confederazioni sindacali

**CGIL FP ..... firmato .....**

**CGIL .....firmato .....**

**CISL FPS COSIADI ..... firmato .....**

**CISL .....firmato.....**

**UIL FPL ..... firmato .....**

**UIL ..... firmato.....**

**FP CIDA .....firmato.....**

**CIDA ..... firmato.....**

**SINAFO .....firmato .....**

**CONFEDIR ...firmato .....**

**AUPI .....firmato .....**

**SNABI SDS ..... firmato .....**

**CONFEDIR SANITA' ... firmato .....**

**Al termine della riunione, le parti sottoscrivono l'allegato Accordo.**

# ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA AL FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI COMPARTI DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

## Premessa

- Visto il d.lgs. 124/1993 e successive modificazioni;
  - vista la L. 8.8.1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
  - visto il DPCM 20.12.1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione di Fondi pensione dei pubblici dipendenti come modificato e integrato dal successivo DPCM 2.3.2001 pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 111 del 15.5.2000 - Serie generale e nella G.U. n. 118 del 23.5.2001 - Serie generale ;
  - presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare Perseo;
  - in conformità a quanto previsto dall'AQN in materia di TFR e previdenza complementare per i pubblici dipendenti sottoscritto il 29 luglio 1999 e dal CCNL 3 novembre 2005, con il quale le Organizzazioni Sindacali dichiarano (dichiarazione a verbale n. 8) che il contratto non comprende le norme relative all'individuazione del contributo a carico dell'Azienda per la previdenza complementare, sottolineando la persistente omissione della norma indispensabile all'avvio della previdenza complementare;
- **le Organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa firmatarie del presente accordo**, in conformità di quanto previsto dalla dichiarazione congiunta, in calce all'art. 2, dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare di cui all'accordo del 14 maggio 2007 e denominato Perseo, dichiarano di voler aderire al Fondo stesso e di dar corso alle conseguenti procedure;
- **L'Aran** prende atto;

Per l'effetto le parti concordano quanto segue:

## Art. 1

1. L'adesione individuale a PERSEO è libera e volontaria.
2. Possono aderire al Fondo pensione i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
  - a. contratto a tempo indeterminato;
  - b. contratto part – time a tempo indeterminato;
  - c. contratto a tempo determinato, anche part – time , e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

## **Art. 2**

1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 34 del CCNL 10 febbraio 2004, sono così determinate:
  - o 1% a carico del dipendente;
  - o 1% a carico dell'Amministrazione.
2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall'INPDAP:
  - o la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
  - o l'1,5% della parte contributiva ex art. 2 – commi 4 e 5 – del DPCM 20.12.1999;
  - o l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

## **Art. 3**

1. La quota d'iscrizione, una tantum, al Fondo pensione è stabilita in €2,75 (due/75) a carico dell'Amministrazione mentre quella a carico del lavoratore verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
2. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione è assolta, in unica soluzione, al momento della costituzione del Fondo pensione, sulla base del numero dei dipendenti dell'Area interessata.
3. La quota associativa è fissata dal Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.

## **Art. 4**

1. Le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo Perseo, definito in data 14 maggio 2007 e di condividerne i contenuti.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che il Fondo di pensione complementare nazionale per i dipendenti dei comparti Regioni ed Autonomie Locali e del Servizio sanitario nazionale (PERSEO) definito il 14 maggio 2007 è stato certificato dalla Corte dei Conti e che si sono conclusi i lavori per la definizione dello Statuto.
3. Le adesioni individuali al Fondo pensione potranno aver luogo a far tempo dall'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla COVIP.

## **Art. 5**

1. Al presente accordo si applica la procedura di certificazione prevista dall'art. 1, comma 548, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.